

COLLEGIO DI COORDINAMENTO – DEC. N. 7440/18 – PRES. e REL. MASSERA
Finanziamento – usura sopravvenuta – retrocessione interessi non dovuti –
infondatezza (cod. civ., artt. 1346, 1815; cod. pen., art. 644; l. 108/1996 artt.1 e 4 ; d.l.
n. 394/2000, art. 1; l. n. 24/2001)

Essendo l'arbitro bancario tenuto a decidere secondo diritto, il principio enunciato dalle sezioni unite di cassazione che nega rilevanza all'usura sopravvenuta esclude ogni possibilità di sanzionare il superamento, nel corso del rapporto, del tasso soglia (MDC).

FATTO

.1.1 - Il ricorrente, esperito con esito negativo il prescritto reclamo, ricorse all'ABF assumendo che il contratto di finanziamento stipulato in data 6/5/2009 sarebbe regolato da un tasso effettivo, inclusivo di tutti i costi, superiore alla soglia di usura sin dall'origine e, comunque, in via sopravvenuta, in relazione all'andamento dei tassi nel corso del rapporto.

.1.2 - Tanto premesso, chiese di verificare e dichiarare la sussistenza del superamento del tasso soglia usura sin dall'origine e, comunque, l'usura sopravvenuta, con conseguente riconoscimento del diritto alla restituzione di interessi, spese e commissioni illegittimamente incassati, quantificati in €. 7.593,02, ovvero nella maggior o minor somma determinata in sede arbitrale.

.2 - Costitutosi ritualmente, l'intermediario resistente si oppose alle avverse pretese, eccependo, pregiudizialmente, l'irricevibilità del ricorso per difetto di competenza temporale dell'Arbitro, in quanto le contestazioni del ricorrente, incentrandosi sull'usurarietà dei tassi applicati al rapporto di finanziamento, riguardavano un vizio genetico del contratto, in realtà stipulato nel 2008 (e non nel 2009 come affermato dal ricorrente), quindi, in data antecedente al limite di competenza temporale dell'ABF (fissato al 1° gennaio 2009) e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso poiché infondato, non essendo mai stato superato il tasso soglia.

.3.1 – Nella seduta del 30 gennaio 2018 il Collegio di Napoli, territorialmente competente, accertò che la documentazione in atti dimostrava che il contratto all'origine della controversia era stato stipulato in data 17 dicembre 2008, con conseguente inammissibilità, *ratione temporis*, della domanda relativa all'usura genetica del finanziamento.

.3.2 – Affrontò, quindi, il tema relativo all'usura sopravvenuta nel corso del rapporto e rimise la decisione al Collegio di Coordinamento in applicazione dell'art. 8 del Regolamento per il funzionamento dell'organo decidente dell'ABF; premesso, infatti, che in taluni periodi il tasso soglia risultava superato, sostanzialmente il Collegio rimettente ravvisò un contrasto tra la decisione del Collegio di Coordinamento n. 77 del 2014 e la recente sentenza 17 ottobre 2017, n. 24675 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in tema di configurabilità dell'usura sopravvenuta.

DIRITTO

.1- Il contratto all'origine della controversia è stato stipulato nel 2008, quindi la domanda volta a denunciare il carattere ab origine usurario degli interessi pattuiti è inammissibile, poiché riguarda un vizio genetico del contratto stesso, antecedente al limite della competenza temporale dell'ABF.

2 – E', per contro, ammissibile la domanda relativa all'usura sopravvenuta, poiché concerne il superamento del tasso soglia in periodi successivi al 1° gennaio 2009.

3 – Il Collegio di Coordinamento dell'ABF ha già esaminato la questione (decisione n. 77/2014) affidandone la soluzione alla corretta applicazione del principio di buona fede inteso in senso oggettivo, congiunta al dovere di solidarietà fondato sull'art. 2 della

Costituzione; tale rimedio venne ritenuto il più congruo al fine di trasferire all'interno di un rapporto di durata poliennale i vantaggi economici derivanti da una discesa dei tassi di mercato senza alterare in modo eccessivo l'equilibrio contrattuale, ma armonizzandolo con la funzione equilibratrice propria di un sistema giuridico assiologicamente orientato; in tal modo - ad avviso del Collegio di Coordinamento - diveniva possibile assicurare la giusta tutela a chi avesse contratto un finanziamento a tasso fisso, richiamando nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore e, in tal guisa, imponendo a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge.

4 - La recente sentenza n. 24675/2017 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nel risolvere il contrasto giurisprudenziale manifestatosi all'interno delle Sezioni della stessa Corte Suprema, ha negato la configurabilità dell'usura sopravvenuta sul rilievo che il giudice è vincolato all'interpretazione autentica degli artt. 644 cod. pen. e 1815, secondo comma, cod. civ., come modificati dalla legge n. 108 del 1996 (rispettivamente all'art. 1 e all'art. 4), imposta dall'art. 1, comma 1, d.l. n. 394 del 2000; interpretazione della quale la Corte costituzionale aveva escluso la sospetta illegittimità, per violazione degli artt. 3, 24, 47 e 77 Cost., con la sentenza 25 febbraio 2002, n. 29, e della quale non poteva negarsi la rilevanza per la soluzione della questione in esame.

Nell'occasione, le Sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio di diritto: «Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto».

5 - Nell'ordinanza di rimessione, il Collegio territoriale ha formulato le seguenti osservazioni: a) il ricorso alla clausola generale di buona fede e il richiamo al principio generale di solidarietà sociale - contrattuale di cui all'art. 2 Cost., valorizzati dal Collegio di Coordinamento, inducono a perplessità; b) ma anche la decisione delle Sezioni Unite presenta gli aspetti critici seguenti: b1) la valutazione della liceità delle dazioni successive di interessi usurari alla sola stregua dell'originaria pattuizione contrasta con l'esigenza che l'oggetto del contratto integri i requisiti richiesti dall'art. 1346 c.c. (possibilità, liceità, determinatezza o determinabilità) tanto al momento della sua conclusione, quanto nella fase di sua esecuzione; b2) la valutazione dell'usurarietà circoscritta al solo momento della stipula del contratto di mutuo depotenzia la portata repressiva della norma;

6 - Una questione di carattere pregiudiziale inibisce l'esame nel merito delle argomentazioni addotte dal Collegio rimettente: L'ABF è tenuta a decidere secondo diritto; al vertice della giurisdizione in Italia è posta la Suprema Corte di Cassazione, cui la legge fondamentale sull'ordinamento giudiziario del 30 gennaio 1941 n. 12 (art. 65) attribuisce la funzione di assicurare "l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni"; questa funzione è espletata in modo precipuo dalle Sezioni Unite. A ciò consegue che sarebbe davvero singolare che il Collegio di Coordinamento sostanzialmente "riformasse" una decisione di tale organismo enunciando principi di diritto in contrasto; ove ciò avvenisse, l'ABF si collocherebbe automaticamente fuori dal sistema, con inevitabili ricadute sulla sua autorevolezza e sulla credibilità delle sue decisioni.

Per questa ragione determinante questo Collegio ritiene necessario recepire il dictum delle Sezioni Unite.

7 – Peraltro giova sottolineare che la decisione delle Sezioni Unite è incardinata sull'interpretazione autentica della normativa vigente che vincola il giudice inducendolo a stabilire che è impossibile affermare, sulla base delle disposizioni della legge n. 108 del 1996, diverse dagli artt. 644 cod. pen. e 1815, secondo comma, cod. civ. come da essa novellati, che il superamento del tasso soglia dell'usura al tempo del pagamento, da parte del tasso convenzionale inferiore a tale soglia al momento della pattuizione, comporti la nullità o l'inefficacia della corrispondente clausola contrattuale o comunque l'illiceità della pretesa del pagamento del creditore.

In altri termini, le Sezioni Unite, più che interpretare autonomamente la norma, hanno dato atto dell'interpretazione autentica che lo stesso legislatore ne ha offerto con il D.L. 29 dicembre 2000, n. 394 convertito in legge 28 febbraio 2001, n. 24.

Se, dunque, "il giudice è vincolato all'interpretazione autentica" del legislatore, ne consegue che i rilievi del Collegio di Napoli – che invece prescinde dal predetto tema - assumono valenza de jure condendo, ma non possono assurgere a canone ermeneutico della normativa vigente.

In definitiva, il perseguimento delle esigenze indicate dal Collegio rimettente potrà avvenire solo a seguito di appropriato intervento del legislatore, ma non in via interpretativa.

8 – Pertanto il Collegio di Coordinamento, adattando alla peculiarità del procedimento ABF il dictum delle Sezioni Unite, enuncia il principio di diritto seguente: "La normativa vigente non consente di sanzionare la cosiddetta usura sopravvenuta, cioè il superamento, nel corso dello svolgimento del rapporto, da parte del tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, sempre che, al momento della stipula del contratto di finanziamento, il predetto tasso non eccedesse il tasso soglia".

.9 – In applicazione di quanto sopra argomentato, il ricorso non merita accoglimento: la domanda relativa all'usura genetica è inammissibile ratione temporis; quella relativa all'usura sopravvenuta è infondata per le ragioni sopra indicate.

P. Q. M.

Il Collegio dichiara inammissibile la domanda relativa all'usura genetica. Respinge nel resto.